



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Num. 11

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL RICORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 849 A 857, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 12,30 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge. All'appello risultano

presenti:

ON.ETTORE LIGUORI..... SINDACO
DOTT. SERGIO DI BLASI VICE SINDACO
ARCH. ANTONIO GRECO ASSESSORE

assenti:

Assessori Presenti N°. 3 Assessori Assenti N°. //

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO On. ETTORE LIGUORI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL RICORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 849 A 857, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

IL SINDACO

Premesso che:

- i termini per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019 - 2021 sono stati prorogati al 31/03/2019 con decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 28 del 2 febbraio 2019;
- ai sensi dell'art. 1, comma 849 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti Spa e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali;
- l'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio, di cui all'art. 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è subordinata al relativo riconoscimento;
- dette anticipazioni sono concesse, per gli Enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;
- le predette anticipazioni non costituiscono indebitamento e conseguentemente, per il ricorso alle predette anticipazioni non si rende necessaria l'approvazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti e che non è richiesta la dimostrazione della capacità di indebitamento, come richiesto per l'assunzione di nuovi mutui e l'accensione ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, di cui all'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- sussiste, comunque l'obbligo per gli Enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione;

Constatato che le anticipazioni "de quo" agli enti locali, quale garanzia del prestito, sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'art. 2016 del TUEL, a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione e che l'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al

tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo;

Rilevato che le predette anticipazioni non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice;

Atteso che la richiesta di anticipazione di liquidità è presentata entro il termine del 28 febbraio 2019 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come in premessa qualificati, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria dello Stato;

Dato atto che gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore;

Evidenziato che le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2019, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziari;

Atteso che gli istituti finanziari verificano, attraverso la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio di certificazioni, l'avvenuto pagamento dei debiti di che trattasi, entro il termine di quindici giorni dalla data di effettiva erogazione e che in caso di mancato pagamento, gli istituti finanziari possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie attivate con la delegazione di pagamento;

Rilevato che le disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2019, costituiscono principi fondamentali della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica, ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

Preso atto del consistente apparato sanzionatorio, previsto nella legge di bilancio 2019, qualora l'ente non abbia rispettato i tempi medi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 o la riduzione della consistenza del debito, così come di seguito indicato dalla normativa:

- il comma 857 dell'art. 1, legge di bilancio 2019 prevede che *“Nell'anno 2020, le misure di cui ai commi 862, 864 e 865, sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854”*;
- i citati richiami ai commi 862, 864 e 865 prevedono un particolare apparato sanzionatorio per gli enti che non rispettino i tempi medi di pagamento e non abbia ridotto il proprio stock dei debiti per almeno il 10% all'anno e in particolare: *“Entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari: a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per*

ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente."

Considerato che nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali predetto è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione;

Rilevato che qualora l'Ente omettesse di presentare la relativa richiesta di anticipazione di liquidità o se richiesta, non abbia effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di quindici giorni dalla data di effettiva erogazione, si determinerebbero pesanti penalizzazioni, a decorrere dall'anno 2020, con il raddoppio degli importi da accantonare nel Fondo di garanzia debiti commerciali;

Dato atto che a decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno l'Ente, comunica, mediante la piattaforma elettronica, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e che per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019, e comunque tale adempimento persiste fino alla chiusura dell'esercizio nel corso, stante l'adozione dello standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia;

Atteso che a decorrere dal 2020, le predette misure sanzionatorie, si applicano anche alle amministrazioni pubbliche che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, quale «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», sull'apposita pagina dell'Amministrazione trasparente, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;

Vista la Circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1292 dell'11 gennaio 2019, concernente: "Condizioni generali per l'accesso da parte dei comuni, delle città metropolitane, delle province, delle regioni e delle province autonome alle anticipazioni di liquidità per il pagamento di debiti, di cui all'articolo 1, commi da 849 a 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)";

Visto lo schema di domanda di anticipazione di liquidità da inoltrare a Cassa depositi e prestiti (CDP), completa in ogni suo elemento a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2019, mediante la piattaforma informatica "Domanda online" (DOL), disponibile nell'area riservata Enti locali e PA del sito internet di CDP www.cdp.it ed allegato al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto lo stock di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2018 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e ad obbligazioni per prestazioni professionali, registrati nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione "Piattaforma dei Crediti Commerciali", come da elenco sotto la lettera "B" allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che CDP si riserva di acquisire eventuali ulteriori documenti o attestazioni, funzionali allo svolgimento dell'istruttoria ed in caso di suo esito positivo, la fase istruttoria si conclude con la deliberazione dell'AdL da parte del Consiglio di Amministrazione di CDP, ovvero dell'organo di CDP delegato dal Consiglio medesimo (delibera di affidamento);

Ritenuto doveroso presentare la domanda di anticipazione di liquidità sottoscritta dal responsabile finanziario, contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario, corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con la stessa anticipazione, redatta utilizzando il modello generato dalla Piattaforma dei crediti commerciali;

Ritenuto di dover autorizzare, in relazione all'art. 203, comma 1, lett. b) del TUEL, l'iscrizione nel bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, dell'Anticipazione di Liquidità e la sua restituzione in linea capitale e di interessi entro il 30 dicembre 2019;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

Visti:

- la legge 30 dicembre 2018, n.145, pubblicata in data 31/12/2018 nella Gazzetta Ufficiale n. 302, avente ad oggetto "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

1. Di **autorizzare** per l'anno 2019 il Comune di Pisciotta al ricorso alla anticipazione di liquidità di cui all'art. 1, commi da 849 a 857 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 per le ragioni indicate in premessa e che quindi si intendono integralmente riportate, mediante affidamento a Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.;
2. Di **impegnarsi** all'utilizzo dell'importo dell'AdL per il rimborso dei debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali;
3. Di **approvare** l'operazione di anticipazione proposta per l'elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2018 di cui alla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente sul modello generato dalla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC);
4. Di **autorizzare**, in relazione all'art. 203, comma 1, lett. b) del TUEL, l'iscrizione nel bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019, dell'Anticipazione di Liquidità e la sua restituzione in linea capitale e di interessi entro il 30 dicembre 2019;
5. Di **dare atto** che l'anticipazione viene concessa entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio pari ad euro 652.403,47;
6. Di **demandare** al Responsabile dei Servizi Finanziari, la predisposizione e sottoscrizione di tutti gli adempimenti amministrativi derivanti dall'adozione del presente atto;
7. Di **dichiarare**, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

 Il Sindaco
On. Ettore Liguori



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL RICORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 849 A 857, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

Parere di regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**

il Responsabile del Servizio
dott.ssa Felicia Saturno



Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**

il Responsabile del Servizio
dott.ssa Felicia Saturno



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili di Servizio competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di **approvare** l'allegata proposta di deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di **dichiarare**, con separata ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto


IL SINDACO
on. Ettore Liguori


IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000).

Dalla Residenza Municipale, 27.02.2019


IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25.02.2019

- ☐ Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, 27.02.2019


IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

In data odierna viene data comunicazione del presente verbale ai Sigg. Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 27.02.2019


IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio